



ALLEGATO "A"  
 Repertorio 352  
 Raccolta 186

**STATUTO**

**ART. 1**

E' costituita l'Associazione Culturale non lucrativa denominata "**SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - SEPS**", in appresso denominato "**SEGRETARIATO**" o "**ASSOCIAZIONE**".

**ART. 2**

**Sede**

1. Il Segretariato ha sede in **Bologna (BO)**, Via Val D'Aposa n.7; potrà istituire uffici di rappresentanza e/o di corrispondenza nelle città sedi di Università.
2. Per le riunioni, in attuazione del presente Statuto, sono adottate come lingue ufficiali, le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

**ART. 3**

**Oggetto e scopo**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo di promuovere e favorire l'interscambio delle produzioni editoriali di opere di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante valore culturale e/o didattico attraverso la traduzione, la edizione, anche su supporti audiovisivi ed elettronici, e la diffusione di tali opere nelle varie lingue, così da concorrere, nello spirito e nel quadro dei principi della Magna Charta delle Università, al superamento dei nazionalismi culturali.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3. Al Segretariato possono aderire:
  - a) le Università o loro consorzi aventi sede nell'area Europea nonchè Enti, Istituti ed Organizzazioni nazionali europei ed internazionali che operano nel campo della promozione e dello sviluppo della scienza;
  - b) editori del settore pubblico o privato, specializzati in produzioni editoriali, scientifiche e didattiche, anche su supporti audiovisivi ed elettronici, particolarmente qualificati nell'area europea;
  - c) persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità.
4. Il Segretariato provvede all'attuazione dei suoi compiti attraverso:
  - a) la valutazione e la scelta delle proposte di programmi editoriali, nonchè delle opere che siano da ritenere di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante valore culturale e/o didattico nelle varie discipline di insegnamento universitario o in genere di interesse per la promozione ed il progresso della scienza;
  - b) la promozione di intese societarie, consortili e/o di coproduzione, per la edizione e la traduzione, anche su supporti audiovisivi ed elettronici, di piani editoriali e delle opere prescelte e per la relativa diffusione e vendita nell'area europea, interpellando prioritariamente a tal fine gli Editori che siano Soci;
  - c) le intese di collaborazione con gli Editori che siano Soci;
  - d) le iniziative di carattere promozionale per la presentazione e la diffusione della propria immagine.

**ART. 4**

**Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) le somme versate dai Soci, ovvero da Enti o privati;
  - b) dai beni mobili ed immobili che appartengono o siano acquisiti dal Segretariato a qualsiasi titolo.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato dispone:



*Rovero*

*Ranzani*



- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle somme, dei beni e delle prestazioni che pervengono al Segretariato dai Soci e da ogni altro Ente o persona che sia interessata ai suoi fini o comunque contribuisca a finanziare o realizzarne le attività, ivi compresi gli eventuali contributi, anche statali;
- c) dei versamenti che siano effettuati in dipendenza delle intese di cui al punto c) del comma 4.

3. Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire all'Associazione medesima; in mancanza, si intende tacitamente prorogato l'importo in vigore l'anno precedente.

La quota associativa annuale per i Soci Fondatori è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma comunque in misura non inferiore a quella degli altri Soci.

Le quote associative possono essere costituite da fornitura di locali, di attrezzature e/o servizi, il cui valore sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi nè rivalutabili in alcun modo.

#### **ART. 5**

##### **Soci**

1. I Soci del Segretariato si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Aderenti.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta, di per sè, per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, con esclusione di ogni limitazione in funzione all'eventuale temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Sono Soci Fondatori coloro che acquisiscono tale qualifica in forza dell'atto costitutivo.

5. Sono Soci Aderenti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, mediante versamento della quota associativa annuale, nell'ammontare determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere Soci Aderenti gli Organismi nazionali, europei ed internazionali, che abbiano competenze istituzionali in materie attinenti alle finalità del SEPS e che consentano la fruizione di beni e servizi di competenza o altre forme di concorso e di assistenza.

6. Chi intende aderire al Segretariato deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione, che delibererà in merito alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale per i termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. Chiunque aderisca al Segretariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

8. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Organo Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### ART. 6

##### Organi

Sono Organi del Segretariato:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 7

##### L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno).


Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, in base all'art.8 dello Statuto;
- provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sul compenso da attribuire ai Consiglieri ed ai membri del Comitato Scientifico, a titolo di gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla legge;
- delibera la costituzione del Comitato Scientifico, scegliendone i membri;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;



*Rev. 17/2016*

*Panella*



- approva i rendiconti del Segretariato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti all'Associazione.

4. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o telefax, e-mail od ogni mezzo tecnologico idoneo a garantirne il ricevimento, spediti 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Gli Associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Associato, mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare un numero illimitato di Associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti dell'Associazione.

#### **ART. 8**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a scelta dell'Assemblea, composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, scelti dai soci.

2. Un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto, secondo criteri di rotazione, in rappresentanza di una delle seguenti istituzioni:

a) Parlamento Europeo;

b) Consiglio d'Europa;

c) EUA - Associazione delle Università Europee.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti, ad uno dei quali vengono attribuite dal Presidente funzioni di Vicario.

4. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere altresì un Comitato Esecutivo, al quale può delegare i poteri del Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b) e g) del comma 10 del presente articolo.

Il Comitato Esecutivo può adottare, allorché particolari circostanze lo richiedano, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, i quali devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva alla data in cui sono stati adottati. Al Comitato Esecutivo può inoltre essere delegato di deliberare sulle proposte del Comitato Scientifico previsto dall'art.10 del presente Statuto, relative alla scelta delle opere da tradurre e dei piani editoriali da promuovere che costituiscano attuazione esecutiva del programma annuale dei progetti di ricerca e dei piani di lavoro deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni e possono



essere rieletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.

6. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Segretariato, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che non sono specificatamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea, nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione gli delega.

In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del medesimo, successiva alla data in cui sono stati adottati.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e, comunque ogni 6 (sei) mesi, nonché oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax, e-mail o con ogni mezzo tecnologico idoneo a garantirne il ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di impedimento, da chi ne faccia le veci. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica in prima convocazione, ovvero almeno un terzo dei membri in carica in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevarrà la deliberazione approvata dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono conferire delega per la partecipazione alle sedute.

Il Segretario Generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

8. Ai Consiglieri potrà essere attribuito un compenso a titolo di gettone di presenza, da deliberarsi dall'assemblea, secondo quanto stabilito dalla legge, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del Segretariato. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:

- a) formula il programma annuale di attività;
- b) delibera sugli schemi di rendiconto da sottoporre all'Assemblea e sugli schemi contabili imposti dalla normativa vigente;
- c) delibera i Regolamenti;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
- e) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti nonché sull'ammissione dei Soci Aderenti;
- f) provvede all'istituzione delle elargizioni ed all'ordinamento degli uffici del Segretariato;
- g) nomina il Segretario generale e determina la durata della carica e la relativa indennità;
- h) delibera, con la maggioranza dei due terzi, sulle proposte di modifica allo statuto, da sottoporre all'Assemblea;
- i) delibera, anche su proposta dei suoi singoli membri o del Comitato Scientifico di cui all'art.9, sulle scelte delle opere da tradurre e dei piani editoriali da promuovere.

I poteri previsti nelle lettere a), b), d), f), g) ed i) e quelli relativi alla straordinaria



amministrazione, non possono essere delegati al Presidente.

#### **ART. 9**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Il Collegio, nel suo seno, nomina il Presidente.

Un membro del Collegio dei Revisori è nominato su indicazione dell'Ente vigilante.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. I membri del Collegio durano in carica cinque anni.

4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

#### **ART. 10**

##### **Comitato Scientifico**

1. L'Assemblea degli Associati può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico con funzioni consultive, presieduto da una personalità di chiara fama nel campo scientifico, che dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea fra docenti universitari e scienziati di chiara fama, anche al proprio interno, in misura non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici).

Ai membri del Comitato Scientifico vengono sottoposte in valutazione le opere oggetto di richiesta di contributo e/o le proposte degli editori inviate al Segretariato.

Ai membri del Comitato potrà essere attribuito un compenso a titolo di gettone di presenza, da deliberarsi dall'assemblea, secondo quanto stabilito dalla legge, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente del Segretariato, che ne fa parte di diritto, tutte le volte che occorra; vi partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione dei relativi verbali.

3. Il Comitato:

a) formula gli indirizzi scientifici e le conseguenti proposte per il programma di attività del SEPS;

b) si pronuncia sui progetti di ricerca per i piani editoriali da promuovere su proposta dei suoi componenti o del Consiglio di Amministrazione e ne opera la selezione e la scelta.

#### **ART. 11**

##### **Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale:

a) in conformità agli indirizzi di attività e di sviluppo deliberati dagli organi statutari del SEPS: dirige e coordina l'attività degli uffici, assicurandone il regolare funzionamento a norma delle disposizioni legislative che siano o si rendano applicabili al SEPS, sia in materia amministrativa e contabile, sia in materia tributaria e fiscale; cura la tenuta dei libri associativi;

b) predispone, sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sottopone al Presidente, lo schema del programma annuale di attività del Segretariato ed i conseguenti piani di lavoro;

c) predispone, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, gli schemi delle

relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo ed all'Assemblea;

d) compie le attività di attuazione esecutiva delle decisioni degli organi statutari, avendo attribuita a tal fine, in dipendenza delle dette decisioni e delle autorizzazioni che ne derivano, la correlativa attribuzione di firma per la corrispondenza all'uopo necessaria;

il Segretario Generale, inoltre, ha la facoltà di compiere tutti gli adempimenti di ordinaria amministrazione all'uopo necessari, con facoltà di esigere e ritirare pieghi, lettere anche raccomandate e assicurate, rilasciare quietanze, controllare, accettare, pagare fatture, rappresentare l'Associazione nei confronti di Istituti di Credito, Banche e Privati e disporre di conto correnti esistenti, sempre nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

e) provvede all'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, osservando le direttive formulate dal Presidente e, in conseguenza, ha la responsabilità del puntuale adempimento degli indirizzi e delle determinazioni risultanti dalle delibere adottate dagli organi statutari.

#### **ART. 12**

##### **Libri dell'associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Ogni associato ha diritto di prendere visione del contenuto dei detti libri.

#### **ART. 13**

##### **Bilancio**

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Senza ritardo, e comunque non oltre il termine previsto dalla legge, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### **ART. 14**

##### **Avanzi di gestione**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 15**

##### **Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 16**



#### **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

#### **ART. 17**

##### **Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V, titolo V del Codice Civile, in quanto applicabili.